



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50 DEL 08.05.2025

OGGETTO: Ammissione alla massa passiva - Liquidazione ai sensi dell'art. 258, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 - Istanza pervenuta in data 29 settembre 2020 e acquisita al prot. n. 16458 del 1 ottobre 2020.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **OTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:15 e segg.**, presso la sede del Comune di Ficcarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa. Piera Letizia Comparetto, che assume la funzione di vice Segretario verbalizzante, giusta Determinazione Sindacale n. 19/2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA).
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

ATTESO CHE:

- l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2;*
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva.

RICHIAMATO l'art. 258, comma 3 del Dlgs. 267/2000 che testualmente dispone: *L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255,*

comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

DATO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, determinando di dare attuazione al disposto di cui al citato comma 3 dell'articolo 258 con la proposta ai creditori ammessi di una transazione che preveda la corresponsione di una somma **pari al 50%** dell'importo del debito ammesso, limitatamente alla sola sorte capitale.

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita *“la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva pervenuta in data 29 settembre 2020 e acquisita al prot. n. 16458 del 1 ottobre 2020 presentata dalla omissis, di importo complessivo pari ad € 45.795,76, di cui € 32.647,51 a titolo di capitale, € 6.167,06 a titolo di interessi ed € 6.981,19 a titolo di spese legali di cui al D.I. n. 8/2019 - RG 3935/2018, a titolo di corrispettivi per fatture emesse da omissis e acquisite dalla omissis, quale cessionaria.

DATO ATTO CHE

- in sede di ricognizione della massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.lgs. 267/2000, detta istanza è stata regolarmente attestata dagli uffici comunali competenti con l'indicazione dell'importo complessivo ammesso pari ad € 45.795,76, di cui € 29.382,76 a titolo di capitale, € 3.264,75 a titolo di iva, € 6.167,06 a titolo di interessi ed € 6.981,19 a titolo di spese legali di cui al D.I. n. 8/2019 - RG 3935/2018 e con la specifica che la quota parte afferenti gli interessi e le spese legali rientrano nella fattispecie del debito fuori bilancio.
- che, con preavviso parziale di rigetto prot. n.20551 del 26 novembre 2024, questa Commissione ha comunicato all'istante che l'importo del credito richiesto non poteva essere ammesso per l'intero, bensì limitatamente alla somma complessiva di € 41.028,82 di cui € 29.382,76 a titolo di capitale, € 3.264,75 a titolo di iva, € 6.167,06 a titolo di interessi di mora alla data del dissesto ed € 2.214,25 a titolo di spese legali come liquidate nel D.I. n. 8/2019 - RG 3935/2018;
- che con il medesimo preavviso è stato assegnato all'istante il termine di giorni 10 per eventuali controdeduzioni.

EVIDENZIATO CHE

– in data 4 dicembre 2024, al prot. n. 21027, venivano acquisite controdeduzioni a cura dell'istante, con le quali si insisteva sull'ammissione delle spese legali per l'intero importo come richiesto, argomentando che trattasi di importo interamente dovuto e addirittura inferiore a quello cui il Comune è stato condannato in virtù della Sentenza resa in data 2 febbraio 2022, successiva alla insinuazione alla massa passiva e definitiva del giudizio di opposizione al D.I. n. 8/2019, pendente al momento della predetta insinuazione.

– Con le suddetta controdeduzioni, l'istante allegava la documentazione a corredo.

- Esaminata la nuova documentazione pervenuta, questa Commissione con nota prot. n. 4181 del 5 marzo 2025, comunicava all'istante l'ammontare del credito ammesso per l'importo complessivo pari ad € 45.795,76, di cui € 29.382,76 a titolo di capitale, € 3.264,75 a titolo di iva, € 6.167,06 a titolo di interessi fino alla data del dissesto ed € 6.981,19 a titolo di spese legali **omnibus di cui al D.I. n. 8/2019 - RG 3935/2018 e alla sentenza resa in data 2 febbraio 2022**, anticipando che decorso inutilmente il termine di 10 giorni assegnato, la Commissione avrebbe provveduto a formulare proposta transattiva nella misura del 50% dell'importo come sopra ammesso.
- In riscontro a quanto sopra, con nota acquisita al prot. n. 5241 del 20 marzo 2025, l'istante anticipava la volontà di accettare la formulanda proposta transattiva.

DATO ATTO CHE

- in esecuzione di quanto disposto con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, questa Commissione con nota prot. n. 5561 del 25 marzo 2025 ha provveduto a formulare proposta transattiva offrendo al creditore in premessa indicato il pagamento della somma di € 22.897,87, di cui € 16.323,75 a titolo di sorte e iva, € 3.083,53 a titolo di interessi di mora calcolati fino alla data del dissesto ed € 3.490,59 a titolo di spese legali omnibus (D.I. n. 8/2029 e Sentenza n. 70/22), pari al 50% del debito complessivo attestato, a saldo e stralcio e tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ficarazzi;
- con nota pervenuta il 14 aprile 2025 e acquisita al prot. n.6995 del 16.04.2025, la società omissis, giusto certificato camerale depositato agli atti, ha comunicato l'accettazione della superiore proposta, come da prospetto contabile riepilogativo alla stessa allegato.

CONSIDERATO che, non esistono motivi ostativi al pagamento, essendo stata riscontrata l'assenza di debiti a qualsiasi titolo dell'istante nei confronti del Comune, come attestato dai competenti uffici mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà acquisita agli atti d'ufficio al prot. 7399 del 27.04.2025, inserita nel relativo fascicolo.

RITENUTO, pertanto, necessario e obbligatorio procedere al pagamento in unica soluzione del credito, come sopra transatto, in esecuzione di quanto disposto con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021.

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di ammettere** alla massa passiva l'istanza pervenuta in data 29 settembre 2020 e acquisita al prot. n. 16458 del 1 ottobre 2020 presentata dalla omissis, **di importo complessivo pari ad € 22.897,87, di cui € 16.323,75 a titolo di sorte e iva, € 3.083,53 a titolo di interessi di mora calcolati fino alla data del dissesto ed € 3.490,59 a titolo di spese legali omnibus (D.I. n. 8/2029 e Sentenza n. 70/22)**
3. **Di liquidare** in favore dell'istante, come sopra identificato l'importo di **€ 22.897,87, di cui € 16.323,75 a titolo di sorte e iva, € 3.083,53 a titolo di interessi di mora calcolati fino alla data del dissesto ed € 3.490,59 a titolo di spese legali omnibus (D.I. n. 8/2029 e Sentenza n. 70/22)**, secondo le modalità indicate nell'allegata

scheda di liquidazione, per le motivazioni espresse in premessa, a saldo e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione e del Comune di Ficarazzi, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito, nonché a tutte le azioni giudiziarie ed esecutive e relative spese, eventualmente intraprese o da intraprendere per ottenere il pagamento del credito vantato.

4. **Dare atto** che la somma complessiva suddetta, andrà a gravare sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di Liquidazione che dispone dei relativi fondi sul proprio conto di Tesoreria attivato presso la Unicredit – Agenzia di Ficarazzi.
5. **Di autorizzare** il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di emettere relativo ordinativo di pagamento di pari importo in favore del Comune di Ficarazzi tramite accredito sul CC Tesoreria Comunale IBAN IT62J02 008 43340 00030000 4581.
6. **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ficarazzi di introitare la suddetta somma nell'apposito capitolo di entrata della partita di giro e di provvedere all'emissione del conseguente mandato di pagamento, **entro giorni 30 dall'accettazione della proposta transattiva pervenuta il 14 aprile 2025 e acquisita al prot. n. 6995 del 16 aprile 2025** in favore del creditore sopra generalizzato da far gravare sul corrispondente capitolo dei servizi conto terzi, previo impegno di spesa e ogni ulteriore adempimento necessario.
7. **Di includere** i suddetti debiti, ai sensi dell'art. 258 comma 6 del D.lgs. 267/2000 nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva.
8. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
9. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.23, comma 5, L. n. 289/2002, alla Procura della Corte dei Conti Regione Sicilia, ricorrendo la fattispecie del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lettera a), del D.Lgs. 267/2000.
10. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
11. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
12. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione al beneficiario, al Sindaco e al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo, entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Il Presidente dichiara la chiusura della seduta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

F.to Daniela Maria Amato

Il Componente

F.to Anna Fertitta

In sostituzione del

Segretario Generale

Il Vice Verbalizzante

F.to Piera Letizia Comparetto

Il Componente

F.to Luigi Romano

Il sottoscritto Vice Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **8 maggio 2025**

ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

In Sostituzione del

Segretario Generale

Il Vice Verbalizzante

F.to Piera Letizia Comparetto

Ficarazzi lì, 08-05-2025

Il sottoscritto Vice Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto

F.to Albo Pretorio

In Sostituzione del

Segretario Generale

F.to Il Vice Verbalizzante